



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



RU 22756

Rif.:

Allegati:

Roma, 24 febbraio 2012

Alle Direzioni regionali, Interregionali e
Provinciali dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE

Alle Direzioni centrali
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
00187 ROMA
(fax 06/47603910)

Al Comando generale della Guardia
di Finanza - Ufficio Operazioni
Viale XXI aprile n. 55
00162 ROMA
(fax 06/44223202)

Al Ministero dello sviluppo economico e
Infrastrutture e Trasporti
Direzione generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalità (fax 06/41584244)

Direzione generale per il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne (fax 06/59084282)
ROMA

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle Regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di
TRENTO
BOLZANO

Al Comitato Centrale Albo degli
Autotrasportatori
Via G. Caraci n. 36
ROMA
(fax 06/41733090)

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)

All'E.N.I.
P.le Mattei n.1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n. 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio
Piazza G.Belli, n.2
ROMA
(fax 06/5809425)

Alla Confesercenti
Via Farini, n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

All' AGCI
V.le Palmiro Togliatti
ROMA
(fax 06/40500007)

All' ANITA
Via Oglio, n.9
ROMA
(fax 06/8554066)

Alla CONFETRA
Via Panama n. 62
ROMA
(fax 06/8415576)

All' ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo
n. 80/a
ROMA
(fax 06/68603555)

Al CUNA (Coordinamento
Unitario Autotrasporto)
Via Nomentana, n. 248
ROMA
(fax 06/86212589)

All'UTI
Via Oglio, n. 9
ROMA
(fax 06/8554066)

Alla Federcorrieri
Via Sammartini, n. 33
MILANO
(fax 02/67072285)

Alla FITA
Via G.A. Guattani, n. 13
ROMA
(fax 06/44249506)

All' ANEF–Associazione
Nazionale Esercenti
Funiviari
Via Padova, n. 27
ROMA
(fax 06/33628904)

All'ANAV
Piazza dell'Esquilino, n.29
ROMA
(fax 06/4821204)

Alla Federazione Autotrasportatori
Italiani
Via Bacchiglione, n. 16
MILANO
(fax 02/5397381)

Alla Grandi reti Soc. Cons. a.r.l.
Via Monferrato, n.7
MILANO
(fax 02/48012170)

Al Consorzio italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV Novembre, n. 7
CASALECCHIO DI RENO (BO)
(fax 051/254440)

All'U.N.C.I.
Unione Nazionale Cooperative
Italiane
Via Sotero, n. 32
00165 ROMA
(fax 06/39375080)

All'UCINA
Piazzale Kennedy, n.1
16129 GENOVA
(Fax 010/5531104)

OGGETTO: Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Misure in materia di autotrasporto, di unità da diporto.

Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n.1, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.18/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio u.s, ha introdotto disposizioni innovative, con riguardo a determinati settori di interesse di questa Agenzia, delle quali si illustrano di seguito i principali contenuti.

A) Anticipo recupero accise per autotrasportatori

In materia di agevolazione a favore degli esercenti attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone, l'articolo 61 del decreto-legge 24.1.2012, n.1:

- apporta modifiche sostitutive al Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 [comma 1, lettere a) e b)];
- prevede che, a decorrere dall'anno 2012 al credito d'imposta riconosciuto secondo le nuove modalità di applicazione del beneficio, non si applica il limite previsto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (comma 2);
- rafforza, cristallizzandola quale principio di ordine generale, la previsione di riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore dei sopradescritti esercenti attività di trasporto (comma 4).

1. Modifiche al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277

L'art. 61 del D.L. n.1/2012 sopra menzionato, al comma 1, modifica l'art.3 (commi 1 e 6) e l'art. 4 (comma 3) del regolamento emanato con il D.P.R. n.277/2000.

In particolare, con la modifica apportata al comma 1 dell'art.3 del medesimo D.P.R. n.277/2000, a partire dai quantitativi di prodotto consumati nell'anno 2012, viene consentito agli esercenti attività di trasporto di richiedere il rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante in modo frazionato ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell'anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).

A tal fine, in luogo del previgente termine del “... 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ...” viene stabilito che la dichiarazione, utile ad ottenere il rimborso suddetto, venga presentata “.. a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare ..”.

Viene così notevolmente anticipato, rispetto alla precedente disciplina che poneva a parametro l'intera annualità dei consumi, il momento di fruizione del beneficio che viene reso, nella mutata formulazione, su base trimestrale e contestualmente si dispone un nuovo termine di presentazione della dichiarazione ora fissato, con carattere di perentorietà, nel mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Ai sensi, poi, del comma 6 dell'art. 3 - come modificato dall'art. 61, comma 1, del D.L. n. 1/12 - nel prospetto recante l'indicazione del chilometraggio registrato con riferimento a ciascuno dei veicoli aventi diritto al beneficio (“quadro A” del modello di dichiarazione reperibile sul sito di questa Agenzia) dovrà essere indicato “... il chilometraggio registrato

dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato ..”, ovvero alla chiusura del trimestre solare.

Per quanto attiene, infine, alla modifica del comma 3 dell’art. 4, si evidenzia che, a partire dai quantitativi di gasolio consumati nell’anno 2012, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane viene ampliato al *“31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto”*.

Da tale termine, quindi, decorrono i sei mesi entro i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate.

Così, a titolo meramente esemplificativo, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 4 del DPR n.277/2000, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno in corso potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2013 ed il rimborso in denaro per la fruizione dell’eventuale eccedenza non compensata dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014; ancora, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre del corrente anno potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2014 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2015.

2. Disapplicazione dell’art. 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244.

L’art. 61 del D.L. n. 1/2012, introducendo, anche qui, una misura di maggior favore per le categorie interessate, al comma 2 stabilisce che, a partire dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art.1, comma 53, della legge n.244/2007. In tal modo, viene superato il limite annuale, pari a € 250.000, che la predetta disposizione fissa quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi.

3. Sistemizzazione del rimborso del maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante.

Di rilievo, la previsione introdotta nell’ordinamento giuridico dal comma 4 dell’art. 61 in esame con la quale viene reso strutturale, potenziandone l’efficacia, il meccanismo che riconosce la neutralizzazione di qualsiasi aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante, a favore degli esercenti l’attività di trasporto di merci e di determinate

categorie di trasporto di persone, mediante il rimborso del maggior onere conseguente agli eventuali aumenti predetti.

In tal modo, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni comunitarie (art.7 della Direttiva 96/2003/CE), agli aventi diritto sopra indicati viene garantito che non potranno essere incisi da futuri incrementi della tassazione del gasolio.

In linea con tale assunto, il medesimo comma 4 apporta una modifica integrativa all'art.33 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), opportunamente introducendo il comma 30-ter) che prevede, per l'appunto, il rimborso del maggiore onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante qualora disposto con il provvedimento di cui al comma 30 del medesimo articolo.

Con l'occasione, si evidenzia che il citato art.33 viene ulteriormente integrato con l'inserimento del comma 30-bis) per effetto del quale, rispetto all'aumento di accise sulle benzine disposto con il provvedimento da ultimo menzionato, non trova applicazione la limitazione prevista dall'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23.12.1996, n. 662. Tale disposizione, in particolare, impone che, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti erariali dell'aliquota d'accisa su tale prodotto non possono superare la differenza tra tali incrementi e l'imposta regionale suddetta.

B) Regime doganale delle unità da diporto

L'art.60 del D.L. n.1/2012, al comma 1, apporta una modifica integrativa all'art.36, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n.43/1973 introducendo l'esclusione delle navi da diporto costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, affinché siano considerate destinate al consumo nel territorio doganale, dall'iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione.

In sostanza, l'immissione in consumo nel territorio comunitario di una nave da diporto proveniente da un territorio extracomunitario è legata al completamento delle previste procedure doganali di importazione, non risultando più richiesta, per quanto attiene agli stretti profili doganali, l'iscrizione nei registri navali e la conseguente assunzione della bandiera italiana.

Analoga semplificazione delle formalità doganali viene prevista dal medesimo art.60 relativamente all'applicazione del regime doganale dell'esportazione alle navi da diporto. Viene esclusa, al fine della destinazione al consumo fuori del territorio doganale, l'operatività della prescritta cancellazione dai registri d'iscrizione delle navi, nazionali e

nazionalizzate, per perdita dei requisiti di nazionalità o perché iscritte in un registro straniero.

Conseguentemente, per poter esportare navi da diporto sarà sufficiente presentare all'Ufficio doganale una dichiarazione di esportazione secondo le ordinarie procedure in essere.

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93"*